



Gruppo Informatico-giuridico

UNI4JUSTICE

L. 19 luglio 2019, n. 69

c.d. “Codice Rosso”

**Modifiche al Codice penale, al Codice di Procedura Penale
e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**

Sottogruppo “Legal Design” del Gruppo informatico-giuridico dell’Università di Bologna
con la collaborazione dell’Università di Modena e Reggio-Emilia
coordinato dalla prof.ssa Monica Palmirani

Indice

1.	Introduzione	3
2.	Codice penale: Modifiche	3
2.1	I nuovi reati	4
2.1.1	Art. 558 bis	4
2.1.2	Art. 612 ter	6
2.1.3	Art. 583 – quinquies	8
2.1.4	Art. 387 bis	9
2.1.5	Art. 572	9
2.1.6	Art. 612 bis	12
2.2	Reati a sfondo sessuale (609 bis e ss.)	14
2.2.1	Art. 609 bis:	14
2.2.2	Art. 609 quater	14
2.2.3	Art. 609 octies	15
2.2.4	Art. 165 c.p. comma 4	15
3.	Codice di Procedura Penale: Modifiche	15
3.1.1	Art. 190 bis	17
3.1.2	Art. 347 comma 3	17
3.1.3	Art. 362 c.p.p.	18
3.1.4	Art. 370 c.p.p.	18
3.1.5	Art. 282 ter c.p.p.	18
3.1.6	Art. 282 bis r c.p.p.	18
3.1.7	Art. 275 c.p.p.	19
3.1.8	Art. 282 quater c.p.p.	19
3.1.9	Art. 299 c.p.p.	19
3.1.10	Art. 90 ter comma 1 bis c.p.p.	19
3.1.11	Art. 659 c.p.p.	19
3.1.12	Art. 64 bis disposizioni attuative del codice di procedura penale	20
3.2	Modifiche alla Normativa speciale	20
4.	Considerazioni sulla legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia)	22
4.1	Altre fonti e norme correlate	23
5.	Legal Design per il Codice Rosso	24
5.1	Cosa è il Legal Design	24
5.2	Metodologia	25
5.3	Un esempio: una brochure per la comunicazione	25

1. Introduzione

L'elaborato ha l'obiettivo di fornire un supporto tecnico giuridico alle attività di Legal Design inerenti alle novità legislative apportate dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, c.d. codice rosso. Per facilitare la comprensione della norma anche ai membri della squadra con diversa formazione, grafici e linguisti, l'analisi giuridica si concentra sulla comprensione del testo normativo e si avvale degli assunti giurisprudenziali e dottrinali solo in relazione ad alcuni aspetti nevralgici per gli obiettivi del progetto. Senza alcuna pretesa di esaustività e rinviando a successivi approfondimenti eventualmente necessari, il presente report è suddiviso in tre macroaree che ricalcano la diversa natura degli interventi riformistici. Nell'ultima sezione del lavoro si è inserita una sintetica riflessione sull'impatto della recente riforma Cartabia, legge 27 settembre 2021, n. 134, all'assetto normativo determinato dal Codice Rosso nonché una sezione sulle norme e fonti correlate all'argomento per offrire ulteriori spunti di riflessione e successivo approfondimento tematico.




Figura 1- Macroaree interessate dalla riforma.

2. Codice penale: Modifiche

La legge 19 luglio 2019, n.69 introduce all'interno del Codice penale quattro nuove fattispecie di reato volte ad ampliare il novero delle condotte penalmente rilevanti in materia di delitti contro la libertà personale, la vita, l'incolumità personale e contro la famiglia, nonché l'art.387 a tutela altresì l'amministrazione della giustizia. Al fine di debellare un fenomeno sempre in crescita¹ Il legislatore alle nuove ipotesi criminose accompagna l'inasprimento delle pene previste per i reati preesistenti, valorizzando, l'esistenza di relazioni parentali, la tipologia di persona offesa dal reato, di cui talvolta estende il novero e limita il ricorso ad istituti "di favore al reo" quali la sospensione condizionale della pena.²

¹ Si rinvia al report in link che mette in luce l'andamento evolutivo nella commissione di tali reati nel quadriennio 2018-2021, in cui è stato rilevato un tendenziale incremento per tutte le fattispecie in argomento; l'incidenza delle vittime di sesso femminile risulta essere particolarmente elevata, attestandosi in media al 75% nel caso degli atti persecutori, all'82% per i maltrattamenti, fino ad arrivare al 92% con riguardo alle violenze sessuali <https://www.camera.it/leg17/561?appro=evoluzione-del-fenomeno-e-recenti-dati-statistici>

² Per un approfondimento sull'estensione del fenomeno si rinvia alla documentazione ISTAT <http://dati.istat.it/index.aspx?querid=40774>; [https://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze contro le donne.pdf?title=Violenza+contro+le+donne+-+05%2Fgiu%2F2015+-+Testo+integrale.pdf](https://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf?title=Violenza+contro+le+donne+-+05%2Fgiu%2F2015+-+Testo+integrale.pdf) ; ai dati presenti sul sito della camera [https://www.camera.it/leg17/465?tema=il contrasto alla violenza contro le donne](https://www.camera.it/leg17/465?tema=il_contrasto_alla_violenza_contro_le_donne) e

Keywords

- nuove figure di reato
- multiculturalità e tecnologia nel reato
- inasprimento delle pene base e delle aggravanti
- estensione delle aggravanti
- limiti alla sospensione condizionale della pena

Figura 2 – Keywords.

2.1 I nuovi reati

- Art.558 bis Costrizione o Induzione al matrimonio
- Art.612 ter Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
- Art.583 quinquies Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
- Art.387 bis Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima

2.1.1 Art. 558 bis

“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

Aggravanti

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Competenza

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia

Procedibilità d'ufficio: Il processo potrà essere avviato e proseguito mediante la ricezione della notizia di reato. Non è necessaria l'iniziativa di parte mediante querela.

Elemento oggettivo del reato: consiste nel costringere con violenza fisica o psicologica e con minaccia oppure nell'indurre a concludere matrimonio o unione civile approfittando della vulnerabilità della vittima o abusando delle relazioni (famigliari, domestiche, lavorative o dell'autorità) con la vittima.

Elemento soggettivo del reato: Dolo generico. Il reo agisce con la coscienza e la volontà di costringere o indurre al matrimonio e non è necessario che nell'agire abbia ulteriori fini (esp. ottenere un vantaggio economico dall'unione etc.), infatti, qualora li avesse non sarebbero rilevanti. In taluni casi ulteriori finalità potrebbero rilevare come circostanze del reato.

Bene giuridico protetto: salvaguardia della libertà individuale e l'istituto giuridico del matrimonio e dell'unione civile.

Origine normativa: La norma trae la sua origine dall'attuazione dell'art. 37 della Convenzione di Istanbul che impone agli Stati firmatari di reprimere tutti quei comportamenti consistenti nel costringere un adulto o un minore a contrarre matrimonio e nell'attirare un adulto o un minore nel territorio di uno Stato estero diverso da quello in cui risiede, con lo scopo di costringerlo a contrarre un matrimonio.³

Altre nozioni utili per capire la norma:

La nozione di matrimonio e unioni civili: include anche vincoli diversi da quelli originati dagli istituti nazionali, anche se privi di efficacia nel nostro ordinamento, posto che l'attribuzione di un contenuto più limitato alla citata nozione ne frustrerebbe la ratio legis e la genesi sovranazionale.⁴

La vulnerabilità:

La nozione di vulnerabilità in ambito giuridico si presta ad interpretazioni eterogenee, a tal fine si accenna di seguito la definizione processuale e alcune riflessioni critiche, tratte dalla dottrina, sulla definizione sostanziale.

La definizione di vulnerabilità ai fini processuali si ricava dall'art. 90 quater del c.p.p. Agli effetti delle disposizioni del citato codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto altresì se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

La definizione sostanziale di vulnerabilità è oggetto degli studi dottrinali in quanto non è immediatamente evidente se la concezione di vulnerabilità come caratteristica della vittima del reato come intesa dal legislatore italiano possa effettivamente fornirci indicazioni utili in ordine alla vulnerabilità (dell'individuo) come oggetto della condotta del reato; inoltre, se nel diritto processuale sembra ammissibile un approccio discrezionale ed elastico che rimetta al giudice l'individuazione caso per caso delle singole situazioni di vulnerabilità (approccio peraltro funzionale

³ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011 in <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>

⁴ Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione su novità normativa Legge 10 luglio 2019, n.69, Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, Rel. 62/19, Roma, 27 ottobre 2019 in https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel.6219_ver_definitiva.pdf

al riconoscimento di particolari garanzie in favore dell'interessato, vittima di reato, all'interno del processo penale), questa strada ci sembra difficilmente giustificabile all'interno del diritto penale sostanziale, che richiede la quanto più possibile precisa delimitazione degli elementi che costituiscono la fattispecie criminosa: in questo senso, l'idea che il concetto di vulnerabilità possa essere considerato polifunzionale pare prestarsi a facili ambiguità. "...". Sia nell'art. 2 § 2 della direttiva 2011/36/UE, sia nei lavori preparatori del Protocollo di Palermo e della Convenzione di Varsavia, si legge che «per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima». Una simile soluzione, tuttavia, lascia irrisolti i significativi dubbi legati all'interpretazione e applicazione di tale definizione che ne rendono particolarmente problematica l'operatività nel campo penale. "...". A voler avanzare fin da subito una distinzione che appare rilevante ai fini della nostra indagine, i fattori che determinano la "vulnerabilità" dell'individuo possono essere in linea generale suddivisi in due macrocategorie, a seconda che essi inficino, o meno, la capacità naturale dell'individuo. Da un lato, infatti, stanno quelle cause di vulnerabilità che appaiono di per sé idonee a escludere o viziare il consenso della persona in questione, in quanto concretamente incidenti sulla capacità di intendere e volere di quest'ultima: così, tipicamente, la minore età, lo stato di infermità o disabilità mentale, o altre situazioni che importino un indebolimento della capacità psichica dell'individuo; il problema rispetto a tali casi, pertanto, può al più riguardare il grado in cui esse effettivamente vizino la capacità dell'individuo di autodeterminarsi. Dall'altro, stanno quelle cause di vulnerabilità che non sembrano determinare alcuna limitazione oggettiva della capacità dell'individuo di prendere decisioni, in quanto più latamente riconnesse al contesto sociale, economico, familiare ed esistenziale della persona, ma che, in relazione a determinate situazioni, si considerano comunque in grado di limitare in concreto la sua libertà di scelta: sarà semplice notare come proprio con particolare riferimento a questo secondo gruppo il problema della (in)validità del consenso della persona sfruttata acquisisca maggiore rilevanza.⁵

2.1.2 Art. 612 ter

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

Aggravanti

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

⁵ Per un approfondimento sul tema della vulnerabilità https://air.unimi.it/retrieve/dfa8b9a0-d55d-748b-e053-3a05fe0a3a96/phd_unimi_R11801.pdf

Procedibilità a querela:

Perché il processo possa iniziare e proseguire è necessaria **la querela entro sei mesi** dal momento in cui si ha notizia del reato, non è possibile la remissione extra processuale dovendo il giudice accertare la volontà di rimettere. ***“Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.”***⁶

Procedibilità d'ufficio:

Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Comma I:

Elemento oggettivo del reato: La condotta penalmente rilevante consiste nel diffondere, inviare, cedere o pubblicare **immagini o video, a contenuto sessuale, dopo aver partecipato** alla realizzazione o **dopo averli sottratti senza il consenso delle persone rappresentate**.

Elemento soggettivo

Il dolo è generico è sufficiente la coscienza e volontà della condotta.

Comma II:

Elemento oggettivo: È punita anche la condotta di colui che non ha realizzato o sottratto immagini e video ma li ricevuti o acquisiti (a titolo gratuito o a pagamento) e li ha inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza il consenso delle persone rappresentate.

Elemento soggettivo: Per questa ultima condotta è necessario il dolo specifico ovvero la finalità di creare nocumento alla vittima. Restano pertanto non punite le condotte effettuate per motivi ludici o per vanto. In questo caso però la persona agente non ha sottratto furtivamente il materiale ne ha partecipato a realizzarlo ma gli è stato fornito da terzi. Questo rileva ai fini della delimitazione di ciò che è penalmente rilevante.

Bene giuridico protetto: libertà morale e riservatezza sessuale

Altre nozioni utili per capire la norma:

La definizione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito è volutamente una formula legislativa aperta e si presta a molteplici interpretazioni giurisprudenziali soggette ai fisiologici cambiamenti valoriali della società nonché a repentini sviluppi tecnologici che mutano la consistenza. Senza alcuna pretesa di esaustività, il reato terrebbe conto del materiale pornografico che rappresenta la vittima in situazioni private e/o intime sia da sola che con il partner che, a sua volta, può essere sia stabile che occasionale, sia incontrato di persona che on line. Da un punto di vista criminologico ci troviamo di fronte ad una forma avanzata di cyberbullismo e il materiale pornografico può essere carpito in diversi modi: mediante il cosiddetto «sexting» ovvero l'auto ripresa di immagini o video in pose intime da parte della vittima e successivamente inviate a terzi, anche mediante web cam; mediante la ripresa delle immagini intime durante un rapporto sessuale con il consenso della vittima; mediante la ripresa della vittima durante momenti intimi (rapporto sessuale, bagni pubblici, spogliatoi ecc..) con telecamere nascoste (spy cam); attraverso l'hacking

⁶ Da leggere in combinato disposto con Art. 124 cpp, che statuisce che “salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. Dal quale comprendiamo il dies a quo del termine per la querela e la deroga al tempo ordinario di tre mesi, che in questo caso è raddoppiato”

dello spazio cloud della vittima (icloud, gmail, microsoft space, ecc..) ovvero del dispositivo (smartphone, laptop, smartpad) anche con la consegna spontanea del dispositivo (es. invio di un pc o di un telefono in assistenza).⁷

Il rapporto tra vittima e autore del reato e il mezzo tecnologico. Le circostanze aggravanti inserite dal legislatore quali l'aggravante della commissione ai danni del coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa mirano ad ampliare la tutela nell'ambito delle relazioni familiari e pertanto in conformità con gli obiettivi della riforma è possibile darne una lettura estensiva ai rapporti affettivi anche di minor intensità. Ulteriormente, l'aggravante della commissione attraverso strumenti informatici o telematici il maggiore grado di diffusione che questi mezzi sono in grado di attuare nella perpetrazione del reato.

2.1.3 Art. 583 – quinquies

“Chiunque cagiona ad alcuna lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

Sanzione interdittiva

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.”

Elemento oggettivo: chiunque e in qualunque modo lede il viso della vittima in modo permanente. Se la lesione non fosse al viso o non fosse permanente si applicherebbe il reato di lesioni personali semplice o aggravato.

Questo reato in passato era anch'esso una aggravante del reato di lesioni è stato reso fattispecie autonoma così da non poter entrare in bilanciamento con circostanze attenuanti.

Elemento soggettivo: Dolo generico. Il reo agisce con la coscienza e la volontà di provocare lesioni da cui deriva una deformazione o uno sfregio permanente al viso e non è necessario che nell'agire abbia ulteriori fini, infatti, qualora li avesse non sarebbero rilevanti ai fini della configurazione del reato. In taluni casi ulteriori finalità potrebbero rilevare come circostanze del reato.

Bene giuridico protetto: integrità fisica

Altre nozioni utili per capire la norma:

La repressione dell'anzidetto crimine risulta inasprita da altre modifiche intervenute sul codice penale :Il delitto di nuovo conio rientra, infatti, nei reati elencati dall'art. 576, comma 1, n. 5 cod. pen., la cui commissione in occasione della perpetrazione della più grave delitto di omicidio, comporta l'applicazione della pena dell'ergastolo. Laddove ricorrano le aggravanti della fattispecie delittuosa di nuovo conio nel novero di quelle che, laddove ricorrano le aggravanti di cui all'art. 576 cod. pen., soggiacciono a pena aumentata da un terzo alla metà e laddove ricorrano invece le aggravanti di cui all'art. 577 cod. pen. o il fatto sia commesso con armi o sostanze corrosive, soggiacciono a pena aumentata fino a un terzo.

⁷ Per approfondire: <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/revenge-porn-prime-impressioni-e-problematiche-interpretative>; https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento?idDatabank=47&idDocMaster=8134955&idUnitDoc=0&nVigUnitDoc=1&docIdx=0&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false

2.1.4 Art. 387 bis

“Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Elemento oggettivo: violazione di tutti gli obblighi e i divieti che derivano dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e dell'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria o ancora della misura c.d. “precautelare” dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Si ritiene che il reato sia integrato anche in caso di mancato rispetto delle modalità stabilite per l'esecuzione dell'obbligo di allontanamento.⁸ Per il principio di tassatività della norma penale e il divieto di analogia la norma non può estendersi a provvedimenti del giudice civile o a terzi provvedimenti diversi da quelli tassativamente previsti.

Elemento soggettivo: Dolo generico. È sufficiente affinché si configuri l'elemento soggettivo del reato, la consapevolezza e volontà di violare gli obblighi e i divieti che derivano dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e dell'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria o ancora della misura c.d. “precautelare” dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Non rilevano ai fini delle configurazioni ulteriori elementi che giustificano l'atteggiamento psicologico del reo.

Bene giuridico protetto: corretta esecuzione dei provvedimenti della giustizia e incolumità psico-fisica della vittima

Modifiche a reati e aggravanti già esistenti

In ossequio alle disposizioni della riforma, nei reati preesistenti alla legge 19 luglio del 2019, n. 67, l'analisi giuridica di seguito riportata, pur seguendo la medesima struttura argomentativa adoperata per la trattazione dei reati di nuovo conio, si concentra sull'oggetto delle modifiche. Risulta, pertanto, limitata la trattazione degli altri elementi del reato soprattutto laddove le modifiche ad oggetto il trattamento sanzionatorio e/o si tratta di fattispecie di maggiore intellegibilità anche ai non addetti ai lavori.

2.1.5 Art. 572

*“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, **maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte,** è punito con la reclusione da tre a sette anni”.*

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato

Aggravanti

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

⁸ Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Cit.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Elemento oggettivo: La condotta di maltrattamento consiste in una serie di comportamenti, che oltre alla violenza fisica⁹ ricomprendono anche atti di per sé leciti ma che assumono carattere di illiceità in ragione del loro protrarsi nel tempo. Invero, non è sufficiente un momentaneo venir meno ai propri doveri mediante l'attuazione di fatti episodici, essendo richiesto un regime di vita vessatorio, al quale la vittima non riesce a sottrarsi e che costituisce la risultante di una pluralità di prevaricazioni e sofferenze inferte alla vittima di reato.¹⁰ Secondo la Cassazione costituiscono elemento soggettivo del reato anche le condotte omissive di deliberata indifferenza verso elementari bisogni assistenziali e affettivi di una persona, sempre che siano sorrette dal dolo e che da tali omissioni derivi uno stato di sofferenza della vittima.¹¹

Elemento soggettivo:

Il dolo del reato è generico e consiste nella coscienza e volontà di infliggere alla vittima una serie di sofferenze secondo la giurisprudenza maggioritaria non è richiesta la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate; è invece sufficiente la consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività delittuosa, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice.¹²

Bene giuridico:

Tutela delle relazioni famigliari o ad esse assimilabili ma si ritiene sia posto anche a tutela di altri beni giuridici.

Altre nozioni utili per capire la norma:

Abitualità della condotta:

La stessa dizione maltrattamenti evoca la necessità di un **ripetersi prolungato nel tempo di una pluralità di atti lesivi dell'integrità fisica, della libertà o del decoro del soggetto passivo**, esplicitatisi in percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni, umiliazioni ma anche atti di disprezzo e offesa alla dignità della persona umana.¹³

Rapporto tra reo e persona offesa: Ai fini della sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia la norma incriminatrice richiede un rapporto qualificato tra il soggetto che attua le condotte ripetute nel tempo e la persona offesa ovvero il rapporto di familiarità, il rapporto di autorità e rapporto di affidamento per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte.

Il rapporto di familiarità. Il concetto di famiglia non deve essere inteso in senso stretto, in quanto da tempo ormai la giurisprudenza ha affermato che tale espressione deve essere intesa in senso ampio, rientrandovi anche rapporti caratterizzati da stabile relazione affettiva anche in assenza del

⁹ Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, cit.

¹⁰ R. Garofoli, Diritto penale parte speciale, Nel diritto editore, Roma, 2016, p. 29.

¹¹ Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, cit.

¹² R. Garofoli, Diritto penale parte speciale, cit.

¹³ R. Garofoli, Diritto penale parte speciale, cit.

legame matrimoniale o di convivenza. Chiara a riguardo la Corte di Cassazione: “l’art. 572 c.p., è applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma a qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale (Sez. 6, n. 31121 del 18/03/2014, Rv. 261472). Ragione per cui il delitto è configurabile anche quando manchi una stabile convivenza e sussista, con la vittima degli abusi, un rapporto familiare di mero fatto, caratterizzato dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza” (Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 19922 del 7/02/2019).

Il rapporto di autorità, come avviene in un contesto lavorativo; Costituisce espressione del più recente indirizzo giurisprudenziale, oramai nettamente prevalente, il principio per il quale non ogni fenomeno di mobbing – e cioè di comportamento vessatorio e discriminatorio – attuato nell’ambito di un ambiente lavorativo, integri gli estremi del delitto di maltrattamenti in famiglia, in quanto, per la configurabilità di tale reato, anche dopo le modifiche apportate dalla L. n. 172 del 2012, è necessario che le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. “mobbing”) si inquadrino in un rapporto tra il datore di lavoro ed il dipendente capace di assumere una natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia rapporto di soggezione anche psicologica che può assumere siffatte caratteristiche para-familiari in ragione delle peculiarità dell’attività lavorativa prestata (si pensi alla relazione tra un maestro d’arte ed il suo apprendista) ovvero delle dimensioni e natura organizzativa del luogo di lavoro (si pensi alla relazione tra padrone di casa e lavoratore domestico), cioè in situazioni nelle quali è possibile riconoscere quella sottoposizione all’altrui autorità ovvero quell’affidamento per l’esercizio di una professione o di un’arte, cui fa espresso riferimento l’art. 572 c.p.. Con la conseguenza che il delitto de quo non è configurabile, anche in presenza di un chiaro fenomeno di mobbing lavorativo, laddove non siano riconoscibili quelle particolari caratteristiche, ad esempio se la vicenda si sia verificata nell’ambito di una realtà aziendale sufficientemente articolata e complessa, in cui non è ravvisabile quella “stretta ed intensa relazione diretta tra datore di lavoro e dipendente, (che) determina una comunanza di vita assimilabile a quella (del) consorzio familiare” (così, in particolare, Sez. 6, n. 26594 del 06/02/2009, P.G. in proc. P. e altro, Rv. 244457), i cui interessi la norma incriminatrice de qua ha inteso proteggere.¹⁴

Il rapporto di affidamento per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte. Rientrano in tale rapporto i casi di accudimento di anziani in case di riposo, di cura sanitaria in ambiente ospedalieri e di istruzione scolastica.

Modifiche

La riforma prevede espressamente che il minore che assiste agli atti di maltrattamento si consideri persona offesa del reato.

Dall’entrata in vigore del codice rosso il minore che ha assistito ai maltrattamenti è considerato persona offesa dal reato, concordemente ai recenti sviluppi giurisprudenziali in materia, e ha autonomo diritto a costituirsi parte civile nel giudizio penale, per far valere il proprio diritto al risarcimento del danno e la facoltà di impugnare le statuizioni civili emesse nel processo.¹⁵ La Corte di Cassazione rifacendosi a pronunce del 2019 e 2018, si è pronunciata anche sul tema della c.d. “violenza assistita” e ne ha tracciato l’ambito applicativo, distinguendo i casi in cui essa opera da quelli che invece ricadono nella applicazione della aggravante di cui al secondo comma che in parte riprende il contenuto della vecchia formulazione dell’art. 61 n.11 quinquies e in parte aggiunge un

¹⁴ Cass. Sez. 6^a Pen. – 05-20/03/2014, n. 13088

¹⁵ Per approfondire <https://www.osservatoriofamiglia.it/comitato-esecutivo>

quid pluris introducendo le ulteriore ipotesi di commissione del fatto con armi o nei confronti di persona con disabilità. E' stato chiarito che, per la configurabilità del reato di maltrattamenti nei confronti della prole, sub specie di violenza assistita, è necessario, da un lato, che vi siano condotte di violenza reiterate nel tempo, in linea con la natura abituale del reato e con la specifica tutela accordata dalla norma che è finalizzata a proteggere i membri della famiglia da un sistema di vita vessatorio e non dal singolo episodio di violenza, e, dall'altro, che la percezione ripetuta da parte del minore del clima di oppressione di cui è vittima uno dei genitori sia foriera di esiti negativi nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata oggettivamente verificabili "tali condotte devono creare uno stato di sofferenza psicofisica nel minore spettatore passivo. Per aversi violenza assistita e, quindi, per considerare il minore autonoma vittima del reato e titolare di un autonomo diritto di agire in giudizio per il risarcimento del danno, occorre non solo che le condotte maltrattanti si siano verificate ripetutamente, ma anche che dalle stesse e dal generale clima familiare, egli né abbia tratto una sofferenza materialmente incidente sulla sua crescita morale e sociale. In assenza di tali gravi ripercussioni, la presenza di un minore che ha assistito a una situazione di abusi e sopraffazione all'interno del nucleo familiare, darà luogo solo alla contestazione dell'aggravante di cui al secondo comma. L'aggravante, opera anche se il minore, all'epoca dei fatti, non era in grado di comprendere la condotta posta in essere in danno di uno dei genitori (ad esempio se era neonato o comunque molto piccolo) e se ha assistito a uno solo degli episodi accaduti, e non a tutti.¹⁶

Aumento della pena base da 3 a 7 anni invece che da 2 a 6 anni. Il principale effetto di tali modifiche, coerenti con la ratio della legge come sopra descritta, è rappresentato dall'avere ricollegato al delitto in esame un più lungo termine di durata delle misure cautelari personali.¹⁷

Previsione dell'aggravante con aumento fino alla metà della pena se i maltrattamenti sono commessi in presenza o in danno di minore o persona in stato di gravidanza, se commesso con armi o in danno di persona con disabilità. Il riferimento a persone con disabilità come definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 è da intendersi rivolto a coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione anche grave – si pone il dubbio circa la necessità, per l'applicabilità dell'aggravante, che vi sia stato un previo accertamento amministrativo della stessa.¹⁸

2.1.6 Art. 612 bis

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con **condotte reiterate, minaccia o molesta** taluno in modo da **cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita**"*

Aggravanti

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

¹⁶ Cass. Pen. Gennaio 2021 n. 74

¹⁷ Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, cit.

¹⁸ Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, cit.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Procedibilità

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.

La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Elemento oggettivo:

La condotta penalmente rilevante consiste in minacce e molestie ripetute nel tempo, ovvero abituali, le quali danno vita ad uno dei seguenti eventi: stato di ansia e paura della vittima; timore per la propria incolumità o per quella di altre persone a cui la vittima è legata affettivamente; costrizione al cambiamento delle proprie abitudini di vita;

Elemento soggettivo: Dolo generico consiste nell'essere consapevole e volere la condotta e gli effetti psicologici realizzati dalla propria condotta. L'agente si raffigura nella propria mente l'idoneità dei singoli atti a realizzare l'evento (vedi elemento oggettivo) in uno con quelli già compiuti o da compiere. Non si richiede che l'agente si rappresenti sin dall'inizio la serialità degli episodi criminosi, ben potendo il dolo dello stalking assumere una gradualità avendo ad oggetto la continuità nel complesso delle singole parti della condotta.¹⁹

Bene giuridico: libertà morale ma indirettamente anche fisica e personale della vittima

Altre nozioni utili per capire la norma: Il reato si distingue dal reato di maltrattamenti perché quest'ultimo ha una diversa oggettività giuridica, tutela, infatti, oltre la libertà morale anche la famiglia e l'assistenza familiare. Inoltre, sono differenti i soggetti attivi e passivi del reato, dovendo questi ultimi avere dei ruoli nel contesto familiare o delle aggregazioni comunitarie assimilabili.

Modifiche:

La pena è stata aumentata da sei mesi a cinque anni a un anno a sei anni e sei mesi

Aggravante Comune Art. 61, n. 11 quinquies. *"l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza"*. Questa aggravante si applica a tutti i delitti che minano la libertà personale e prevede un aumento della pena del reato sino ad un terzo.

¹⁹ R. Garofoli, Diritto penale parte speciale, cit.

2.2 Reati a sfondo sessuale (609 bis e ss.)

2.2.1 Art. 609 bis:

La pena viene modificata da (Da 5 a 10 anni) a (Da 2 a 12 anni)

Aggravanti ex art. 609 ter: *Per i fatti di cui al 609 ter (di seguito riportati) la pena base (6-12) è aumentata di un terzo:*1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore. Con la modifica apportata dal codice rosso la violenza è sempre aggravata se commessa dall'ascendente, dal genitore anche dal tutore a prescindere dall'età della vittima (in passato l'aggravante era limitata al caso in cui a subire la violenza da questi soggetti qualificati fossero i minori) 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;5-quinqüies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

MINORI:

- per la violenza nei confronti dei minori fino a 10 anni la pena base (6-12 anni) è raddoppiata.
- per la violenza nei confronti dei minori da 10 a 14 anni la pena base è aumentata della metà.
- per la violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni la pena base è aumentata di un terzo.

In materia di aggravanti quando il reato è commesso ai danni del minore anche se non direttamente inerenti alla riforma si ricorda la lettera 5-septies) che prevede un aumento della pena anche **se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.**²⁰

2.2.2 Art. 609 quater

Modifiche

Aggravante: Aumento della pena quando il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o altra utilità, anche solo promessi.²¹

²⁰ La lettera è stata introdotta dall'art. 20, comma 1, lettera c), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.).

²¹ La legge non specifica l'aumento quindi si fa riferimento al massimo possibile ex art. 64 c.p. Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso. Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare i trent'anni di reclusione.

Scriminante:

La differenza di età che scrimina **la condotta del minorenne che compie atti sessuali con un tredicenne** viene innalzata da 3 a 4 anni.

Condizione di procedibilità: Tale delitto diviene procedibile d'ufficio.

2.2.3 Art. 609 octies

Modifiche

Inasprimento della pena: (Da 6 a 12) – (Da 8 a 14 anni)

Aggravanti. Al reato si applicano le circostanze aggravanti di cui all'art. 609 ter (riportate sopra)

2.2.4 Art. 165 c.p. comma 4

La sospensione condizionale della pena è una causa di estinzione del reato consistente nella sospensione dell'esecuzione della pena per 5 anni (nel caso dei delitti) o 2 anni (per le contravvenzioni), cui consegue l'estinzione del reato solo se il soggetto non commette un nuovo reato della stessa indole. Di questa può fruire il reo condannato a non più di 2 anni di pena detentiva o a 2 anni e 6 mesi se si tratta di persona che ha compiuto gli anni diciotto ma non ancora gli anni ventuno o da chi ha compiuto settanta anni o 3 anni se minore di anni diciotto, a condizione che non sia già stato condannato a pena detentiva per un delitto e non sia delinquente abituale, professionale o per tendenza ex artt. 163 e ss.

Modifiche

Il codice rosso ha previsto un ulteriore limite alla sospensione condizionale per i reati di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, nonché agli articoli 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma. Per queste ipotesi la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Il condannato deve svolgere il percorso sin dalla prima condanna ed a prescindere dalla sua manifestazione di volontà di aderire al progetto. In favor rei si ritiene che la sospensione sia nel caso in cui la terapia è già avvenuta, sia nel caso in cui è in corso, sia nel caso in cui la partecipazione sia successiva alla condanna.²²

3. Codice di Procedura Penale: Modifiche

La legge 19 luglio 2019, n.69 introduce all'interno del codice di procedura penale modifiche alle norme preesistenti con evidente intento di privilegiare e rendere più spedita la trattazione dei reati oggetto della riforma efficientando la risposta della giustizia e il quadro di tutele ordinamentali offerte alla vittima. Si tratta di una vera e propria corsia procedurale "di soccorso" o "emergenziale" suscettibile di operare in maniera diretta ed immediata in presenza di quella che può essere definita come un'emorragia sociale, equivalente ad un codice rosso ospedaliero seppur la velocizzazione nell'adempimento delle attività di indagini vada di pari passo con il rischio collaterale di appesantire

²² Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, cit.

la già carica macchina processuale, a scapito di altri settori ugualmente importanti e con il paradossale rischio di produrre un livellamento eccessivo tra casi che presentano livelli di gravità, e dunque di urgenza, diversi.²³ La riforma, pertanto, insiste sull'indagine preliminare e sulla fase cautelare mentre sembra trascurare, in un'ottica critica, il giudizio come momento processuale in cui favorire la trattazione dei crimini in oggetto e la tutela della persona offesa. Di seguito si propone una sintetica ricostruzione delle modifiche apportate dalla riforma raggruppate in base alla fase del processo cui afferiscono: indagini preliminari, fase cautelare e limitatamente al giudizio.

**Keywords e concetti
sulle modifiche al codice di procedura penale**

estensione degli obblighi informativi che l'autorità deve fornire alla persona offesa (la persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità, deve essere messa nella condizione di comprendere i suoi diritti e il processo e deve altrettanto essere compresa)
mettere in guardia la persona offesa assicurandole una maggiore tutela, avviso alla vittima del cambio di status del reo (il reo è a piede libero)
velocizzazione del processo e della comunicazione fra le autorità
specializzazione di tutti gli operatori della giustizia
cautela nell'audizione delle vittime minori e vulnerabili durante lo svolgimento del processo
rafforzamento degli interventi d'urgenza (cautelare e precautelare)

Figura 3 – Keywords e concetti sulle modifiche al c.p.p.

Modifiche:

Indagini preliminari

All' art.90 bis. Il codice rosso ha aggiunto la lettera p) all'articolo 90 bis c.p.p.

La persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità, deve essere messa nella condizione di comprendere ed essere compresa:

In particolare, tali informazioni riguardano:

- a) le modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, il ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, il diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, il diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- b) la facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'art. 335, commi 1 e 2, cod. proc. Pen;
- c) la facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
- d) la facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

²³ <https://iris.unito.it/retrieve/e27ce434-a289-2581-e053-d805fe0acbaa/C.-Peloso-Approfondimenti.pdf>

- e) le modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
- f) le eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
- g) i diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
- h) le modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
- i) le autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
- l) le modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
- m) la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
- n) la possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'art. 152 cod. pen., ove possibile, o attraverso la mediazione, ai sensi dell'art. 464 e ss. cod. proc. pen.;
- o) le facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- p) le strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case-famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.**

3.1.1 Art. 190 bis

Il codice rosso ha esteso a tutti i minori e non solo ai minori di 16 anni e a tutte le persone offese vulnerabili il limite alla ripetizione dell'esame probatorio. Infatti, per i reati di cui agli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un **testimone minore degli anni diciotto** e, in ogni caso, quando **l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, l'esame può essere ripetuto solo se attiene a fatti o circostanze diverse da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni o se il giudice o una parte lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze**

3.1.2 Art. 347 comma 3

Il codice rosso prevede che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato relativa a delitti di violenza domestica e di genere, debba riferire "immediatamente" al pubblico ministero per i reati di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza. La riforma, pertanto, sebbene non inserisca un termine esplicito, attraverso l'inserimento del termine immediatamente, deroga alla regola generale che prevede al primo comma che la notizia di reato, venga riferita dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero la polizia giudiziaria senza ritardo.

3.1.3 Art.362 c.p.p.

Il codice rosso ha aggiunto il comma 1 ter all'art. 362 c.p.p

Per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, **il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.**

3.1.4 Art. 370 c.p.p.

Il codice rosso aggiunge il comma 2 bis e 2 ter

La polizia giudiziaria deve svolgere senza ritardo gli atti di indagine che gli sono delegati dal PM e mettere senza ritardo la documentazione a disposizione del PM

Fase cautelare

3.1.5 Art. 282 ter c.p.p.

Il codice rosso ha previsto che il giudice possa adottare anche il braccialetto elettronico come strumento ulteriore di controllo nell'applicazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Con tale misura il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, dai prossimi congiunti di questa o da persone legate da relazione affettiva o convivenza con la persona offesa; il giudice può anche prescrivere all'imputato di mantenere una determinata distanza dai già menzionati luoghi. Il giudice può vietare all'imputato di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa i suoi prossimi congiunti e le persone a lei legate da relazione affettiva o convivenza.

3.1.6 Art. 282 bis r c.p.p

Il codice rosso ha previsto modifiche all'allontanamento dalla casa familiare. In particolare, la modifica concerne il solo onere di comunicazione del provvedimento al difensore.

La misura consiste nell'ordine del giudice di lasciare immediatamente la casa familiare o di non farvi più rientro e di non accedervi senza autorizzazione. La misura può trovare applicazione anche al di là dei reati di violenza in ambito familiare in quanto non esiste una norma che la riservi a tale categoria criminologica. Per i delitti di violenza alla persona in ambito familiare (obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di correzione, maltrattamenti in famiglia, lesioni, reati a sfondo sessuale etc.) sono state aggiunte specifiche tutele all'applicazione della norma de quo:

- 1- Il giudice può applicare la misura anche quando il delitto che si presume commesso è punito nel massimo con una pena inferiore a tre anni
- 2- La misura può essere accompagnata dal braccialetto elettronico

- 3- **Anche questo provvedimento va comunicato oltre che alla persona offesa anche al suo difensore (aggiunta con il cod. rosso)**

3.1.7 Art. 275 c.p.p

La custodia cautelare in carcere non possa essere applicata se il giudice ritenga che, "all'esito del giudizio", la pena detentiva "irrogata" non sarà superiore a tre anni. Tale previsione non trova applicazione con riguardo ad una serie di reati:

- Per i maltrattamenti in famiglia 572 c.p.
- Stalking art. 612 bis c.p.
- **il nuovo delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'art. 612-ter cod. pen. (aggiunta codice rosso)**

3.1.8 Art. 282 quater c.p.p

Ai sensi delle modifiche apportate all'art. 282 quater c.p.p i provvedimenti che dispongono l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima devono essere comunicati oltre alla persona offesa anche ai servizi socioassistenziali del territorio e al difensore della persona offesa se nominato. L'informazione, come è evidente, persegue l'obiettivo immediato di mettere in guardia la persona offesa assicurandole una maggiore tutela.

3.1.9 Art. 299 c.p.p.

La modifica ha previsto che, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona (formulazione analoga a quella dell'art. 90-ter), la revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato debba essere immediatamente comunicata, oltre che al difensore della persona offesa, anche alla stessa vittima del reato.

3.1.10 Art. 90 ter comma 1 bis c.p.p

Il codice rosso ha previsto che avvenga sempre, e non solo su richiesta della persona offesa, la comunicazione alla vittima **dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato**, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva. La comunicazione deve **essere "sempre" data alle vittime degli specifici delitti di violenza domestica e di genere, aggiungendo che essa debba essere rivolta non solo alla persona offesa, ma anche al suo difensore.**

I reati di violenza domestica: sono i reati sono quelli di cui agli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis cod. pen. nonché dagli art. 582 e 583-quinquies cod. pen. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, cod. pen.

Giudizio

3.1.11 Art. 659 c.p.p.

Ai sensi delle modifiche del codice rosso apportate all'art. 659 c.p.p., il PM deve comunicare alla persona offesa e al suo avvocato, se nominato, il provvedimento di scarcerazione emesso dal giudice di sorveglianza.

3.1.12 Art. 64 bis disposizioni attuative del codice di procedura penale

In forza di questa norma, se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, **il giudice penale deve trasmettere, "senza ritardo", al giudice civile copia dei provvedimenti elencati di seguito**, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere (i reati previsti dagli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter cod. pen., nonché dagli artt. 582 583-quinquies cod. pen. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, cod. pen.). I provvedimenti oggetto di trasmissione sono: ordinanze relative a misure cautelari personali o che ne dispongano la sostituzione o la revoca; avviso di conclusione delle indagini preliminari; provvedimento di archiviazione; sentenza.

Con l'attività di trasmissione prescritta si intende apprestare un meccanismo istituzionale di comunicazione, che prescinde dall'iniziativa delle parti e che permette al giudice civile di avere elementi di informazione più completi per l'adozione dei provvedimenti in tema di separazione o di potestà genitoriale. La comunicazione delle copie degli atti, pertanto, si risolve in un mezzo di tutela per la vittima di violenza domestica o di genere.

Altre nozioni utili per capire la norma:

Alcune garanzie processuali preesistenti alla riforma

- gratuito patrocinio per le vittime di alcuni reati anche al di sopra del reddito soglia
- udienze dibattimentali a porte chiuse
- ordine di protezione europea
- maggiore utilizzo dell'incidente probatorio
- cautele durante l'esame e il controesame

Figura 4 -Alcune garanzie processuali preesistenti la riforma.

3.2 Modifiche alla Normativa speciale

Rieducazione del condannato per reati sessuali, per maltrattamenti in familiari o conviventi e per atti persecutori

Il codice rosso integra i casi nei quali i condannati possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Tra queste integrazioni vi sono la condanna per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 cod. pen.), di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies cod. pen.) e di stalking (art. 612-bis cod. pen.).

Specializzazione della polizia giudiziaria

Art. 5 L. 2019 n.69 prevede la specializzazione degli operatori di polizia, carabinieri, polizia penitenziaria per la prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere.

Misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie

Il codice rosso ha incrementato l'ammontare delle somme versate sul Fondo per le vittime istituito con la legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 prevedendo un versamento di 7 milioni di euro dall'anno 2020 (prima dai 2 ai 5 milioni annui). Il fondo è volto (per il 70% ai minori e per il restante ai maggiorenni non economicamente autosufficienti) al finanziamento di:

- borse di studio per le vittime di crimini domestici
- finanziamento di attività di orientamento, formazione e di sostegno all'inserimento nelle attività di lavoro in favore delle vittime di crimini domestici
- una quota del fondo è destinata a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie secondo criteri di equità fissati con decreto del ministero dell'economia (il codice rosso ha previsto anche la copertura di questa ulteriore somma introdotta)

Per approfondire la natura del fondo²⁴ e per approfondire sulla procedura²⁵ si rimanda alle fonti citate in nota.

Norme sui finanziamenti regionali ai centri antiviolenza

La legge 19 luglio 2019, n. 69 modifica le previsioni del d. l. n. 93 del 2013 con riferimento al riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (art. 5-bis, comma 2). La riforma elimina, pertanto, la previsione che oggi impone di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio. Conseguentemente, nel riparto annuale tra le regioni ci si dovrà limitare a perseguire l'obiettivo di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.²⁶

Norme in materia di indennizzo alle vittime dei reati domestici

La direttiva europea 2004/80 CE statuisce che ogni stato membro provvede con le normative nazionali alla predisposizione di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo e adeguato. In ossequio a tali obblighi la legge 7 luglio 2016, n. 122 all'art. 11 ha previsto il Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, c.d. Procedura di infrazione 2011/4147. I fondi devono essere erogati dallo Stato e devono essere garantiti anche se un reato intenzionale violento è stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente l'indennizzo risiede abitualmente, il richiedente ha diritto a presentare la domanda presso l'autorità competente di quest'ultimo Stato membro. Sono poi previsti obblighi per l'autorità nazionale di garantire informazioni e supporto alle vittime per richiedere l'indennizzo nonché una collaborazione tra gli stati membri. Il d.lgs., 9 novembre 2007, n.204 statuisce le modalità di accesso all'indennizzo per le vittime residenti in stati membri del UE differenti dallo stato membro in cui è avvenuto il fatto criminoso.

²⁴<https://temi.camera.it/leg17/post/la-legge-xxx-del-2017-di-tutela-degli-orfani-a-causa-di-crimini-domestici.html?tema=temi/la-tutela-dei-minori>

²⁵ <https://www.interno.gov.it/it/orfani-crimini-domestici-e-violenza-genere>

²⁶ Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, cit.

Il codice rosso è intervenuto sulla la legge 7 luglio 2016, n. 122 all'art. 11 ampliando il novero dei reati per i quali può essere richiesto l'indennizzo aggiungendo il reato di delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del Codice penale. La riforma è poi intervenuta sul DL. 9 novembre 2007, n. 204 individuando nella Procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale Procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.²⁷

Misure di prevenzione

Il codice rosso ha stabilito che nell'irrogazione della misura di prevenzione di cui all'art. 6 del codice antimafia, ovvero la sorveglianza speciale, il tribunale può imporre per i reati di maltrattamenti e di stalking, la prescrizione del divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori. Il codice rosso intervenendo sul codice antimafia ha pertanto esteso l'applicazione delle misure di prevenzione anche agli indiziati dei delitti di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori. Le misure di prevenzione sono misure special-preventive, considerate tradizionalmente di natura formalmente amministrativa, dirette ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Vengono, quindi, applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato, onde la denominazione di misure ante delictum o praeter delictum. La normativa vigente contempla un insieme di misure di prevenzione a carattere amministrativo e giurisdizionale.²⁸

4. Considerazioni sulla legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia)

Nel contesto della più ampia riforma tesa a implementare l'efficienza del processo penale e la celere definizione dei procedimenti giudiziari nonché sviluppare la normativa nazionale in materia di giustizia riparativa, la legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia), e i successivi decreti attuativi, hanno introdotto rilevanti forme di tutela per la vittima dei reati del c.d. Codice rosso assicurando margini di protezione maggiormente in linea con gli standard sovranazionali.

Più nel dettaglio, non è possibile in questa sede prendere in considerazione che alcuni aspetti della riforma, selezionando certi profili che appaiono particolarmente significativi in relazione all'analisi condotta e agli obiettivi che persegue il modello del legal design adottato dal presente studio. Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 11, l. 27 settembre 2021, n. 134, infatti, il codice di procedura penale ha subito significative modifiche nella direzione di un rafforzamento della tutela per i soggetti vittima dei reati in esame. Nel dettaglio, e senza pretesa di completezza, il novum normativo stabilisce che, anche in presenza di fattispecie contestate o accertate in forma tentata, a) le comunicazioni previste in caso di scarcerazione o evasione ex art. 90-ter, comma 1-bis, c.p.p., siano da estendere anche ai reati del Codice rosso e in particolare alle ipotesi di cui agli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., nonché dagli artt. 582 e 583-quinquies c.p.

b) anche in relazione ai reati del Codice rosso indicati nell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o

²⁷ Per approfondire la procedura prevista dalla legge per l'ottenimento dell'indennizzo si rinvia alle fonti in nota <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;122~art14>

²⁸ Per approfondire: Servizio Studi Senato n.154N. 154 - novembre 2019, Violenza di genere: fra misure di prevenzione, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza. Link: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01132596.pdf>

istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa

c) secondo quanto disposto dall'articolo 370, comma 2-bis, c.p.p., la polizia giudiziaria procede, per i reati del Codice rosso ivi elencati, senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

d) per i reati del Codice rosso, il pubblico ministero che cura l'esecuzione dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore del provvedimento di scarcerazione di cui all'articolo 659, comma 1-bis, c.p.p.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 12, l. 27 settembre 2021, n. 134, peraltro, i provvedimenti assunti in sede penale per tali categorie di reati, anche nella forma tentata, sono da trasmettere senza ritardo al giudice civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 64, disp. att. c.p.p., per le eventuali decisioni in tema di diritto familiare. Il comma 13 del medesimo articolo, poi, è stato riformato nel senso che nei casi di condanna per tentato omicidio o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Il comma 15, infine, ulteriormente rafforza la disciplina in materia di arresto obbligatorio in flagranza di reato, anticipando l'intervento delle salvaguardie poste dall'ordinamento a tutela delle persone offese dai reati in esame.

Da ultimo, desta interesse osservare che secondo quanto previsto dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, alcune tra le principali innovazioni volte ad amplificare gli strumenti di depenalizzazione sostanziale o semplificare le previsioni processuali incontrano significative eccezioni nel momento in cui si tratti di alcune fattispecie afferenti al novero del c.d. Codice rosso. A titolo di esempio, vero è che l'istituto della particolare tenuità del fatto è stato esteso rendendo applicabile l'art. 131-bis c.p. alle fattispecie punite con la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. Tuttavia, secondo quanto previsto dal comma 3 di quest'ultima disposizione, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede, inter alia, per i delitti puniti ex art. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612-bis, 612-ter.

4.1 Altre fonti e norme correlate

- D. L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modifiche dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (c.d. decreto femminicidio)
- La legge n. 4 del 2018 (tutela degli orfani a causa di crimini domestici)
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011.
- Direttiva Europea 2012/29/UE (che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI)
- Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato)
- Direttiva 2004/80/CE relativa (indennizzo delle vittime di reato)
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice antimafia (misure di prevenzione)

- Art. 132 bis disp. att. c. p.p.²⁹
- Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica (*delibera 9 maggio 2018*)³⁰
- Art. 101 c.p.p.³¹
- Art. 282 quater c.p.p. (ordine di protezione europea e comunicazioni)³²
- Art. 392 comma 1 bis c.p.p.³³
- Art. 498 c.p.p.³⁴

5. Legal Design per il Codice Rosso

5.1 Cosa è il Legal Design

La metodologia del Legal Design si basa sul cosiddetto approccio “Design thinking” (in verde nella fig.5) ma questo prospetto non è idoneo a intercettare tutti i valori del diritto e occorre ampliarlo con elementi provenienti dalla filosofia del diritto (pensiero analitico, analisi del linguaggio, teoria dell’interpretazione) e del diritto comparato (metodo comparato). È necessario integrare l’approccio generale con nuovi passaggi per introdurre elementi metodologici tipici delle discipline giuridiche al fine di non ridurre il tutto a una mera applicazione delle arti visive ad un ambito che può trasformarsi in legal advertising. Per questo motivo, utilizziamo la metodologia del Legal Design, dove l’analisi giuridica e la modellazione dei concetti giuridici sono il pilastro della fase di progettazione. Questa metodologia non intende semplicemente focalizzarsi sulla qualità della comunicazione e la semplificazione del linguaggio giuridico, punti essenziali nel Legal Design ma non esaustivi, ma vuole fornire uno strumento per trasporre il messaggio giuridico in una forma espressiva altra rispetto al testo mantenendo quanto più possibile la legittimità, la normatività, la legalità del contenuto. Inoltre, i risultati del progetto dovrebbero essere convalidati da esperti legali e interpretati alla luce della metodologia della disciplina giuridica e non solo rispetto ai canoni visuali. Per questo motivo, occorre includere nel classico metodo di Design Thinking i blocchi arancioni per trasformare ciò che è semplicemente un’applicazione del design (Design in legal domain) in una reale metodologia di Legal Design fondata su principi teorico-giuridici.

²⁹ Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta ad alcuni reati, tra cui ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609 bis a 609 octies e 612 bis del Codice penale.

³⁰ <https://www.istat.it/it/files/2018/04/CSM-Risoluzione-sulle-linee-guida-procedimenti-di-violenza-di-genere-e-domestica-2.pdf>

³¹ Polizia e PM hanno l’obbligo di informare, al momento in cui vengono a conoscenza della notizia di reato, la persona offesa della facoltà di nominare un difensore e di accedere al gratuito patrocinio in base al reddito ma per i reati di spetta alla persona offesa dei reati di cui agli artt. 572, 583 bis e 612 bis c.p. a prescindere dalle condizioni di reddito

³² Per la disciplina sull’ordine di protezione, il Decreto Legislativo 11 febbraio 2015, n. 9 che attua nel nostro ordinamento le disposizioni della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa al "riconoscimento reciproco degli effetti delle misure di protezione adottate da autorità giurisdizionali degli Stati membri, nei limiti in cui tali disposizioni non si pongano in contrasto con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, di libertà e di giusto processo"

³³ Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della sua testimonianza e art. 398 comma 5 bis c.p.p

³⁴ Questa norma stabilisce un sistema protetto di raccolta delle dichiarazioni dei minori, vittime dei reati in oggetto e persone vulnerabili.




Figura 5 - Design thinking methodology enriched with the Legal Design approach.

5.2 Metodologia

1. Identificazione del caso d'uso e del target (user-personas) – in questo caso il Codice Rosso e le persone più fragili di genere femminile
2. Analisi giuridica dello scenario (Codice Rosso)
3. Definizione dell'ontologia
 - a. Identificare i concetti giuridici chiave e le relazioni fra loro
 - b. Identificazione dei simboli chiave rispetto ai concetti giuridici
4. Identificazione delle metafore per “trasportare” i concetti giuridici vicino al cittadino
5. Comunicare con un linguaggio semplice e immediato
6. Identificare situazioni giuridiche da rappresentare
7. Identificare gli oggetti grafici da rappresentare: Infografica, Storyboard (e.g., scene collegate, timeline, workflow dei passaggi), fumetti, sito web, icone
8. Realizzare dei prototipi
9. Piano di testing
10. Interpretazione giuridica e Validazione del test

5.3 Un esempio: una brochure per la comunicazione

In particolare, si è sviluppata una brochure con le tecniche del Legal Design, rivolta alle donne, per informarle in merito ai nuovi strumenti di tutela introdotti dal Codice Rosso. Il linguaggio non-testuale consente una comunicazione dei concetti giuridici semplificata, mediante metafore, attuando il coinvolgimento dei canali visivo, emotivo, non-linguistico dell'interessata o interessato. Tale brochure verrà tradotta in iraniano, pachistano, arabo, spagnolo.




Figura 6 – Copertina di una brochure di comunicazione delle nuove forme di tutela.



Figura 7 – L'interno della brochure.